



Convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e la Bosnia e Erzegovina

Conclusa il 1° ottobre 2018

Approvata dall'Assemblea federale il ...¹

Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero

e

il Consiglio dei Ministri della Bosnia e Erzegovina,

animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale,

hanno concordato di concludere la Convenzione seguente:

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(1) Nella presente Convenzione si intendono per:

1. «norme giuridiche»
le leggi e ordinanze degli Stati contraenti menzionate nell'articolo 2;
2. «territorio»
in relazione alla Bosnia e Erzegovina: il territorio della Bosnia e Erzegovina,
in relazione alla Svizzera: il territorio della Confederazione Svizzera;
3. «cittadini»
in relazione alla Bosnia e Erzegovina: le persone in possesso della nazionalità della Bosnia e Erzegovina,
in relazione alla Svizzera: le persone di nazionalità svizzera;
4. «familiari e superstiti»
i familiari e i superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi;
5. «periodi di assicurazione»

SR

¹ BBl 2019 ...

i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata esercitata un'attività lucrativa oppure i periodi di residenza nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;

6. «domicilio»
per principio il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
7. «luogo di dimora»
il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;
8. «autorità competente»
in relazione alla Bosnia e Erzegovina: i ministeri competenti per le norme giuridiche secondo l'articolo 2 capoverso 1 della presente Convenzione,
in relazione alla Svizzera: l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
9. «istituzione»
l'ente o l'autorità cui spetta l'applicazione delle norme giuridiche di cui all'articolo 2;
10. «rifugiati»
i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 e del Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo statuto dei rifugiati;
11. «apolidi»
le persone apolide ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolide;
12. «prestazioni»
le prestazioni pecuniarie o in natura.

(2) Gli altri termini contenuti nella presente Convenzione hanno il significato attribuito loro nelle norme giuridiche applicabili.

Art. 2

(1) Salvo disposizione contraria, la presente Convenzione si riferisce:

1. nella Bosnia e Erzegovina, alle norme giuridiche concernenti
 - 1.1. l'assicurazione pensioni e invalidità;
 - 1.2. l'assicurazione contro gli infortuni professionali e le malattie professionali;
 - 1.3. il sostegno finanziario per il congedo maternità e l'assegno per figli;
 - 1.4. l'assicurazione malattie e la protezione sanitaria salute per quanto riguarda il titolo III capitoli 1 e 3;
2. in Svizzera
 - 2.1. alla legislazione federale in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
 - 2.2. alla legislazione federale in materia di assicurazione per l'invalidità;

- 2.3. alla legislazione federale in materia di assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali nonché contro le malattie professionali;
- 2.4. alla legislazione federale in materia di assegni familiari nell'agricoltura;
- 2.5. per quanto riguarda il titolo III capitolo 1, alla legislazione federale in materia di assicurazione malattie.

(2) La presente Convenzione si applica parimenti a tutte le leggi e ordinanze che codificano, modificano o completano le norme giuridiche di cui al capoverso 1.

(3) Per contro essa si applica alle leggi e ordinanze:

1. che estendono i rami assicurativi esistenti a nuove categorie di persone, soltanto nel caso in cui lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridiche non abbia notificato la sua opposizione all'autorità competente dell'altro Stato contraente entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti;
2. che introducono un nuovo ramo della sicurezza sociale, solo se è stato convenuto tra gli Stati contraenti.

Art. 3

La presente Convenzione si applica:

1. ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai loro familiari e superstiti;
2. ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati contraenti;
3. a tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, per quanto riguarda gli articoli 7 capoversi 1–4, 8 capoversi 3 e 4, 9 capoverso 2, 10–13 nonché il titolo III capitolo 3.

Art. 4

(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, dei loro familiari e dei loro superstiti; sono fatte salve le disposizioni derogatorie della presente Convenzione.

(2) Il principio della parità di trattamento di cui al capoverso 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti:

1. l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
2. l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di un'organizzazione designata dal Consiglio federale;
3. l'adesione all'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di membri del personale di cittadinanza svizzera di beneficiari

istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite.

Art. 5

(1) Le persone di cui all'articolo 3 numeri 1 e 2 che possono pretendere prestazioni pecuniarie in virtù delle norme giuridiche di cui all'articolo 2 ricevono tali prestazioni per intero e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente; sono fatti salvi i capoversi 2–5.

(2) Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per assicurati il cui grado d'invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono concessi solo se il beneficiario risiede in Svizzera.

(3) Le prestazioni pecuniarie di uno degli Stati contraenti ai sensi delle norme giuridiche di cui all'articolo 2 sono erogate ai cittadini dell'altro Stato contraente residenti in uno Stato terzo nonché ai loro familiari e superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai loro familiari e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.

(4) Gli assegni per l'economia domestica ai sensi delle norme giuridiche svizzere relative agli assegni familiari sono concessi ai cittadini della Bosnia e Erzegovina fintanto che l'avente diritto risiede in Svizzera con la sua famiglia.

(5) Le rendite minime secondo le norme giuridiche della Bosnia e Erzegovina sono concesse solo fintanto che gli aventi diritto risiedono in Bosnia e Erzegovina.

Titolo II

Norme giuridiche applicabili

Art. 6

L'obbligo assicurativo delle persone esercitanti un'attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività, salvo indicazione contraria negli articoli 7–10.

Art. 7

(1) I lavoratori dipendenti di un'impresa con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti inviati temporaneamente per l'esecuzione di lavori sul territorio dell'altro Stato contraente rimangono sottoposti, durante i primi 24 mesi del distacco, alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l'impresa ha la sua sede. Se il distacco si prolunga oltre questo termine, le norme giuridiche del primo Stato contraente possono continuare ad essere applicate per un periodo da convenire di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

(2) I lavoratori dipendenti di un'impresa di trasporto con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti che sono occupati sul territorio dei due Stati contraenti sono

sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio l'impresa ha la sua sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato contraente. Tuttavia, se risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente o vi sono occupate durevolmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, tali persone sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato contraente.

(3) Il capoverso 2 si applica per analogia al personale di volo d'impresе di trasporto aereo dei due Stati contraenti.

(4) I lavoratori dipendenti di un servizio pubblico di uno degli Stati contraenti inviati sul territorio dell'altro Stato contraente sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente che li ha distaccati.

(5) I cittadini di uno degli Stati contraenti che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti e che risiedono sul territorio di uno di essi sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato contraente in cui risiedono.

Art. 8

(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti inviati come membri di una missione diplomatica o di una sede consolare sul territorio dell'altro Stato contraente sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato contraente.

(2) I cittadini di uno degli Stati contraenti assunti sul territorio dell'altro Stato contraente per essere impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare del primo Stato contraente sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Essi possono optare per l'applicazione delle norme giuridiche del primo Stato contraente entro un termine di tre mesi a contare dall'inizio della loro occupazione o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) Il capoverso 2 si applica per analogia:

1. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno degli Stati contraenti sul territorio dell'altro Stato contraente;
2. ai cittadini di uno degli Stati contraenti e ai cittadini di Stati terzi occupati sul territorio dell'altro Stato contraente al servizio personale di uno dei cittadini del primo Stato contraente menzionati nei capoversi 1 e 2.

(4) Una missione diplomatica o una sede consolare di uno degli Stati contraenti che occupa sul territorio dell'altro Stato contraente persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest'ultimo deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La stessa norma si applica ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che impiegano tali persone al loro servizio personale.

(5) I capoversi 1-4 non si applicano ai membri onorari di sedi consolari né ai loro impiegati.

Art. 9

(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti impiegati sul territorio dell'altro Stato contraente al servizio di una missione diplomatica o di una sede consolare di uno Stato terzo che non sono assicurati in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato contraente.

(2) Riguardo all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità, il capoverso 1 si applica per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che soggiornano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicurati secondo le norme giuridiche svizzere.

Art. 10

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 capoversi 1–3.

Art. 11

(1) Se, durante l'esercizio dell'attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona ai sensi dell'articolo 7, 8 capoversi 1–3 o dell'articolo 10 rimane sottoposta alle norme giuridiche dell'altro Stato contraente, questo vale anche per il coniuge e per i figli che soggiornano con essa sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che non vi esercitino un'attività lucrativa.

(2) Se, giusta il capoverso 1, si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono assicurati presso l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità.

Titolo III**Disposizioni particolari****Capitolo 1****Malattia e maternità****Art. 12**

(1) Se una persona trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Svizzera in Bosnia e Erzegovina, per quanto concerne l'obbligo assicurativo si applicano le norme legali della Bosnia e Erzegovina.

(2) Nel caso di cui al capoverso 1, per il riconoscimento del diritto a una prestazione e la durata della sua concessione vanno computati, se necessario, i periodi di assicurazione compiuti in Svizzera.

(3) Nel caso di cui al capoverso 1, le persone che riscuotono una rendita svizzera hanno diritto alla protezione sanitaria in Bosnia e Erzegovina, se versano i contributi prescritti.

Art. 13

(1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Bosnia e Erzegovina in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione malattie della Bosnia e Erzegovina, i periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione della Bosnia e Erzegovina sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

(2) Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l'assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

Capitolo 2**Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti****A. Applicazione delle norme giuridiche della Bosnia e Erzegovina****Art. 14**

Se la somma dei periodi d'assicurazione determinanti per il calcolo della prestazione in virtù delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti è inferiore ai dodici mesi, non è concessa alcuna prestazione ai sensi delle medesime, a meno che, conformemente alle stesse, i periodi d'assicurazione in questione non diano già diritto a prestazioni.

Art. 15

(1) Se una persona non adempie le condizioni per avere diritto a prestazioni dell'assicurazione pensioni e invalidità della Bosnia e Erzegovina in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche della Bosnia e Erzegovina, per l'acquisizione del diritto a queste prestazioni e per il loro calcolo l'istituzione competente tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, a condizione che non vi si sovrappongano.

(2) Se, nonostante l'applicazione del capoverso 1, una persona di cui all'articolo 3 numero 1 non adempie le condizioni per avere diritto alle prestazioni, l'istituzione competente della Bosnia e Erzegovina prende in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo con il quale la Bosnia e Erzegovina ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda di sommare i periodi di assicurazione.

Art. 16

Se il diritto a una prestazione è dato esclusivamente in virtù dell'articolo 15, l'istituzione competente nella Bosnia e Erzegovina calcola le prestazioni nel modo seguente:

1. dapprima calcola l'importo teorico della prestazione che sarebbe spettata alla persona interessata se tutti i periodi di assicurazione sommati ai sensi dell'articolo 15 capoversi 1 e 2 fossero compiuti secondo le norme giuridiche che deve applicare;
2. poi, sulla base dell'importo teorico di cui al numero 1, stabilisce l'importo effettivamente spettante alla persona interessata in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche applicabili e la durata complessiva dei periodi di assicurazione;
3. se dalla somma di tutti i periodi d'assicurazione considerati risulta una durata superiore al periodo di assicurazione massimo sulla base del quale è determinato l'ammontare della prestazione secondo le norme giuridiche della Bosnia e Erzegovina, l'istituzione competente calcola l'importo della prestazione in rapporto al periodo di assicurazione compiuto secondo le proprie norme giuridiche e al periodo di assicurazione massimo in base al quale viene determinata la prestazione pecuniaria.

B. Applicazione delle norme giuridiche svizzere

Art. 17

(1) I cittadini della Bosnia e Erzegovina che, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, erano soggetti all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che soggiornano in Svizzera.

(2) I cittadini della Bosnia e Erzegovina senza attività lucrativa che, all'insorgenza dell'invalidità, non adempiono le condizioni d'età relative all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che risiedono in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

(3) I cittadini della Bosnia e Erzegovina domiciliati in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del capoverso 2.

(4) I bambini nati invalidi nella Bosnia e Erzegovina la cui madre abbia soggiornato in questo Paese complessivamente al massimo durante due mesi prima della nascita sono equiparati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del bambino l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi per le prestazioni fornite nella Bosnia e Erzegovina per una durata di tre mesi dopo la nascita entro i limiti delle prestazioni che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. Il primo e il secondo periodo si applicano per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i

costi insorti all'estero solo se le prestazioni devono essere fornite d'urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

Art. 18

(1) Se una persona non soddisfa le condizioni previste dalle norme giuridiche svizzere per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, per il riconoscimento del diritto a questa prestazione l'istituzione competente tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche della Bosnia e Erzegovina e dei periodi a essi equiparati, a condizione che non si sovrappongano ai periodi compiuti secondo le norme giuridiche svizzere.

(2) Se, nonostante l'applicazione del capoverso 1, una persona di cui all'articolo 3 numero 1 non adempie le condizioni per il diritto alle prestazioni, l'istituzione svizzera tiene conto anche dei periodi di assicurazione, e dei periodi a essi equiparati, compiuti in uno Stato terzo con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

(3) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono inferiori a un anno, i capoversi 1 e 2 non sono applicabili.

(4) Per la determinazione delle prestazioni si tiene conto esclusivamente dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere. La determinazione si basa sulle norme giuridiche svizzere.

Art. 19

(1) I cittadini della Bosnia e Erzegovina e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti; sono fatti salvi i capoversi 2-4.

(2) Se l'importo della rendita ordinaria parziale cui hanno diritto i cittadini della Bosnia e Erzegovina o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera non supera il dieci per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un'indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini della Bosnia e Erzegovina o i loro superstiti che hanno beneficiato di una simile rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera ricevono un'indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza.

(3) Se l'importo della rendita ordinaria parziale è superiore al dieci per cento, ma non supera il venti per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini della Bosnia e Erzegovina o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o che lasciano definitivamente il Paese possono scegliere tra il versamento della rendita e il versamento di un'indennità unica. Tale scelta deve intervenire durante la procedura di fissazione della rendita se gli aventi diritto non risiedono in Svizzera all'insorgere dell'evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.

(4) Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dell'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora.

(5) I capoversi 2–4 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all'invalidità.

Art. 20

(1) I cittadini della Bosnia e Erzegovina hanno diritto alle rendite straordinarie per superstiti o alle rendite straordinarie d'invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni interi.

(2) I cittadini della Bosnia e Erzegovina hanno diritto alle rendite straordinarie di vecchiaia che sostituiscono una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni interi.

(3) La durata di residenza in Svizzera ai sensi dei capoversi 1 e 2 è considerata ininterrotta se la persona non lascia la Svizzera per un periodo superiore ai tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi durante i quali i cittadini della Bosnia e Erzegovina residenti in Svizzera erano esentati dall'affiliazione all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono computati nella durata della residenza in Svizzera.

(4) I rimborsi dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti effettuati prima dell'entrata in vigore della Convenzione nonché le indennità uniche secondo l'articolo 19 capoversi 2–5 non ostano alla concessione di rendite straordinarie secondo i capoversi 1 e 2; in questi casi le rendite straordinarie vengono però calcolate tenendo conto dei contributi rimborsati o delle indennità uniche versate.

Capitolo 3

Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

Art. 21

(1) Le persone assicurate secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sul territorio dell'altro Stato contraente possono esigere dall'istituzione competente del luogo di soggiorno tutte le prestazioni in natura necessarie.

(2) Le persone che hanno diritto, secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, a prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale fruiscono di tali prestazioni anche qualora durante la cura medica

trasferiscano il loro luogo di soggiorno nel territorio dell'altro Stato contraente. Per il trasferimento del luogo di soggiorno è necessaria l'approvazione dell'istituzione debitrice delle prestazioni.

(3) Le prestazioni in natura cui hanno diritto le persone menzionate nei capoversi 1 e 2 devono essere concesse conformemente alle norme giuridiche applicabili all'istituzione del luogo di soggiorno.

(4) Le protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza possono essere concesse, salvo per casi particolarmente urgenti, unicamente previo consenso dell'istituzione debitrice delle prestazioni.

Art. 22

(1) Le prestazioni pecuniarie cui hanno diritto le persone secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti possono essere pagate, su richiesta dell'istituzione debitrice delle prestazioni, secondo le norme giuridiche per essa vigenti tramite l'istituzione corrispondente dell'altro Stato contraente.

(2) Nella sua richiesta, l'istituzione debitrice delle prestazioni deve comunicare l'importo e la durata delle prestazioni spettanti alla persona assicurata.

Art. 23

L'istituzione debitrice delle prestazioni rimborsa le spese, ad eccezione delle spese amministrative, all'istituzione che ha fornito prestazioni secondo gli articoli 21 e 22. Le autorità competenti possono concordare una procedura diversa.

Art. 24

Se le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti prevedono che, per stabilire il grado d'incapacità al guadagno in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, si debbano prendere in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali occorsi anteriormente, questo vale anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avvenuti anteriormente sotto le norme giuridiche dell'altro Stato contraente come se fossero insorti sotto le norme giuridiche del primo Stato contraente.

Art. 25

Gli articoli 21–24 si applicano anche agli infortuni non professionali ai sensi delle norme giuridiche svizzere.

Art. 26

Se una malattia professionale dovesse essere indennizzata secondo le norme giuridiche di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse solo conformemente alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio è stata esercitata da ultimo l'attività suscettibile di cagionare tale malattia professionale.

Art. 27

Se una persona che, conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, ha beneficiato o beneficia di un'indennità per una malattia professionale, in caso di aggravamento di questa malattia professionale dovuto a una malattia professionale della stessa natura, fa valere diritti a prestazioni in virtù delle norme giuridiche dell'altro Stato contraente, si applicano le regole seguenti:

1. se la persona non ha esercitato, sul territorio dell'altro Stato contraente, un'attività suscettibile di cagionare la malattia professionale o di aggravarla, l'istituzione competente del primo Stato contraente rimane tenuta ad assumere le prestazioni secondo le proprie norme giuridiche, tenendo conto dell'aggravamento;
2. se la persona ha esercitato una tale attività sul territorio dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente del primo Stato contraente rimane tenuta ad assumere le prestazioni secondo le proprie norme giuridiche, senza tenere conto dell'aggravamento; l'istituzione competente dell'altro Stato contraente concede a questa persona un supplemento, il cui importo è determinato in base alle norme giuridiche di questo Stato e ammonta alla differenza tra l'importo della prestazione dovuta dopo l'aggravamento e l'importo che sarebbe stato dovuto se la malattia, prima dell'aggravamento, fosse insorta sul suo territorio.

Capitolo 4**Assegni familiari****Art. 28**

I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto agli assegni per i figli previsti nelle norme giuridiche indicate nell'articolo 2, qualunque sia la residenza dei loro figli.

Titolo IV**Disposizioni di applicazione****Art. 29**

Le autorità competenti:

1. concordano le disposizioni amministrative necessarie per l'applicazione della presente Convenzione;
2. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare i contatti tra le istituzioni dei due Stati contraenti;
3. s'informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati ai fini dell'applicazione della presente Convenzione;

4. s'informano reciprocamente su tutte le modifiche delle loro norme giuridiche.

Art. 30

(1) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istituzioni degli Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza come se si trattasse dell'applicazione delle proprie norme giuridiche. Ad eccezione delle spese in contanti, tale assistenza è gratuita.

(2) Il capoverso 1 primo periodo si applica anche agli esami medici. Le spese per gli esami medici, le spese di viaggio, di ricovero per osservazione nonché altre spese in contanti (perdita di guadagno, indennità giornaliera e simili), fatta eccezione per i costi di spedizione, devono essere rimborsate dall'organo richiedente. Le spese non sono rimborsate se l'esame medico è nell'interesse delle istituzioni competenti di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 31

(1) Le autorità competenti dei due Stati contraenti s'impegnano a prevenire e a lottare contro le frodi e gli abusi in materia di contributi o prestazioni dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, in particolare per quanto riguarda il domicilio effettivo, lo stato civile, il numero di discendenti, la verifica dei riconoscimenti di paternità, la natura e la durata della formazione nonché il suo svolgimento mirato, l'incapacità al lavoro, la valutazione delle risorse finanziarie, il calcolo dei contributi e il cumulo di prestazioni delle persone interessate.

(2) Le autorità, gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti di uno degli Stati contraenti prendono, su richiesta delle autorità, degli organismi di collegamento e delle istituzioni competenti dell'altro Stato contraente, e se del caso a spese di questi ultimi, tutte le misure per il controllo, la verifica, l'accertamento e lo scambio d'informazioni conformemente alle norme giuridiche nazionali ad essi applicabili.

(3) Se le misure di cui al capoverso 2 non possono essere attuate dall'organo interpellato, l'organo richiedente può affidare l'incarico a un'impresa riconosciuta dallo Stato contraente in cui la misura deve essere attuata. A tal fine vanno prese in considerazione le norme giuridiche dei due Stati contraenti.

(4) L'organismo di collegamento di uno Stato contraente mette regolarmente a disposizione dell'organismo di collegamento dell'altro Stato contraente i necessari dati personali dei beneficiari di una rendita versata in virtù delle norme giuridiche del primo Stato che sono domiciliati sul territorio del secondo Stato, ai fini di un confronto con i dati relativi ai decessi avvenuti nello Stato di domicilio.

(5) In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, l'organo competente della Bosnia e Erzegovina comunica, su richiesta, all'organo svizzero competente le informazioni necessarie concernenti il reddito, la sostanza e il domicilio, se una persona di cui all'articolo 3 chiede in Svizzera prestazioni complementari secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 32

- (1) L'esenzione dal pagamento o la riduzione di diritti di bollo ed imposte prevista dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per gli atti e i documenti da produrre in loro applicazione è estesa ad analoghi atti e documenti da produrre in virtù delle norme giuridiche dell'altro Stato contraente.
- (2) Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all'autenticazione diplomatica, consolare o d'altra natura degli atti e dei documenti da produrre in applicazione della presente Convenzione.

Art. 33

Le domande, le dichiarazioni e i rimedi giuridici che, in applicazione delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere presentati entro un determinato termine a un'autorità amministrativa, un tribunale o un'istituzione di questo Stato contraente, sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un organo, tribunale o a un'istituzione corrispondenti dell'altro Stato contraente. In tali casi, l'organo cui è stato presentato il documento vi appone la data di ricevimento e lo inoltra all'organo competente dell'altro Stato contraente.

Art. 34

- (1) Se l'istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso indebitamente prestazioni pecuniarie, l'importo indebitamente corrisposto può essere trattenuto a favore di detta istituzione su una prestazione corrispondente conformemente alle norme giuridiche dell'altro Stato contraente.
- (2) Se l'istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso un anticipo tenendo conto dell'esistenza di un diritto a una prestazione secondo le norme giuridiche dell'altro Stato contraente, l'importo pagato deve essere trattenuto a favore di detta istituzione sul pagamento di arretrati.
- (3) Se un'istituzione competente per l'assistenza sociale di uno degli Stati contraenti ha concesso una prestazione dell'assistenza sociale per un periodo nel corso del quale una persona ha diritto a prestazioni pecuniarie secondo le norme giuridiche dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente di quest'ultimo Stato contraente trattiene, su richiesta e per conto dell'istituzione competente per l'assistenza sociale del primo Stato contraente, i pagamenti di arretrati per lo stesso periodo fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni dell'assistenza sociale pagate, come se si trattasse di una prestazione dell'assistenza sociale pagata dall'istituzione competente per l'assistenza sociale del secondo Stato contraente.

Art. 35

- (1) Se una persona che ha diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell'altro Stato contraente può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche di quest'ultimo Stato contraente, l'istituzione debitrice delle prestazioni del primo Stato contraente è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del

terzo conformemente alle norme giuridiche a esso applicabili; l'altro Stato contraente riconosce questa surrogazione.

(2) Le istituzioni dei due Stati contraenti che, in applicazione del capoverso 1, hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento sono creditrici solidali e devono ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni dovute da ognuna di esse.

Art. 36

Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il loro trattamento e la loro protezione si applicano, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato contraente, le seguenti disposizioni:

1. I dati trasmessi dall'istituzione di uno degli Stati contraenti agli organi competenti dell'altro Stato possono essere utilizzati unicamente per l'applicazione della presente Convenzione e delle norme giuridiche alle quali essa si riferisce. Gli organi in questione potranno trattare ed utilizzare le informazioni ricevute soltanto a questo scopo. L'utilizzazione ad altri scopi, nel quadro del diritto del secondo Stato contraente, è lecita se permette di perseguire gli scopi della sicurezza sociale e delle relative procedure giudiziarie.
2. L'organo mittente deve accertarsi che i dati siano esatti e che lo scopo perseguito con la loro trasmissione rispetti il principio di proporzionalità. A questo proposito vanno osservati i divieti di trasmissione in vigore nel diritto interno di ciascuno Stato contraente. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non dovevano essere trasmessi, l'organo ricevente deve esserne immediatamente informato. Esso è tenuto a provvedere alla loro rettifica o alla loro distruzione.
3. I dati personali trasmessi devono essere conservati soltanto fino a quando lo scopo della loro trasmissione lo richiede; inoltre non deve sussistere alcun motivo che lasci presupporre che la loro soppressione potrebbe pregiudicare interessi degni di protezione delle persone interessate nell'ambito della sicurezza sociale.
4. L'organo mittente e quello ricevente sono tenuti a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi dall'accesso non autorizzato, da modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata.

Art. 37

(1) Le istituzioni debentrici di prestazioni in virtù della presente Convenzione possono ottemperare all'obbligo nei confronti degli aventi diritto nell'altro Stato contraente effettuando versamenti nella valuta per essi determinante in quello Stato.

(2) I pagamenti previsti nella presente Convenzione devono essere effettuati nella valuta dello Stato contraente nel quale ha la propria sede l'istituzione che ha concesso le prestazioni.

(3) I versamenti in virtù della presente Convenzione sono effettuati in conformità agli accordi vigenti in questo ambito nei due Stati contraenti al momento del versamento.

(4) Qualora uno degli Stati contraenti emani prescrizioni relative alla limitazione del commercio delle valute, i due Stati contraenti adottano immediatamente, di comune accordo, provvedimenti atti ad assicurare il pagamento degli importi dovuti da entrambe le Parti conformemente alla presente Convenzione.

Art. 38

I cittadini svizzeri che risiedono sul territorio della Bosnia e Erzegovina hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all'assicurazione facoltativa per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti secondo le norme giuridiche svizzere, in particolare anche in relazione al versamento dei contributi a questa assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.

Art. 39

(1) Le autorità, i tribunali e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e prendere in considerazione altri atti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato contraente oppure in lingua inglese.

(2) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istituzioni degli Stati contraenti corrispondono tra loro e con le persone interessate o i loro rappresentanti direttamente nelle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.

Art. 40

(1) Tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

(2) Qualora le autorità competenti non riescano a trovare una soluzione entro un termine di sei mesi, la vertenza è sottoposta a un tribunale arbitrale la cui composizione e procedura sono determinate, di comune intesa, dai Governi dei due Stati contraenti. Il tribunale arbitrale decide conformemente ai principi fondamentali e allo spirito della presente Convenzione. Le sue decisioni sono vincolanti.

Titolo V

Disposizioni finali e disposizioni transitorie

Art. 41

(1) La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

(2) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l'applicazione.

- (3) I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata o determinata anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo la presente Convenzione. Il riesame può essere effettuato anche d'ufficio e non deve in alcun caso comportare una riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.
- (4) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
- (5) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.
- (6) Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto dall'entrata in vigore della Convenzione.
- (7) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un'indennità unica o con il rimborso dei contributi.

Art. 42

Nell'ambito delle relazioni tra la Bosnia e Erzegovina e la Svizzera, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia concernente le assicurazioni sociali dell'8 giugno 1962 riveduta con l'Accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982 è abrogata dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 43

- (1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata. Ogni Stato contraente può, per via diplomatica, denunciarla per scritto per la fine di un anno civile con un preavviso di sei mesi.
- (2) In caso di abrogazione della presente Convenzione in seguito a denuncia, le sue disposizioni rimangono applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino ad allora. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni sono disciplinati mediante accordi.

Art. 44

- (1) Gli Stati contraenti si notificano reciprocamente, per via diplomatica, la conclusione delle procedure nazionali prescritte per l'entrata in vigore della presente Convenzione.
- (2) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese a decorrere dalla data di ricevimento dell'ultima notifica.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Sarajevo, il 1° ottobre 2018, in quattro originali, in lingua tedesca e nelle lingue ufficiali della Bosnia e Erzegovina (bosniaco, croato, serbo), tutti i testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Andrea Rauber Saxer
Ambasciatrice in
Bosnia e Erzegovina

Per il
Consiglio dei Ministri della Bosnia e Erzegovina:

Adil Osmanovic
Ministro degli Affari civili
della Bosnia e Erzegovina